REGOLAMENTO (CEE) N. 1667/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

che fissa il prezzo minimo d'acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione sino alla fine della campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato al 105 % del prezzo medio di ritiro, calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/91 [4], a partire dalla campagna 1991/1992 ; che, per la Spagna e il Portogallo, il prezzo minimo è fissato rispettivamente al 130 % ed al 105 % dei prezzi di ritiro medi validi in questi Stati membri per la campagna in causa ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ;

considerando che occorre precisare le disposizioni applicabili in caso di trasformazione in un altro Stato membro di un prodotto raccolto in Spagna o in Portogallo, dato che per questi due paesi sono stati fissati importi differenziati ;

considerando che, per la presente campagna, il prezzo minimo d'acquisto e la compensazione finanziaria, per il prodotto in questione, sono già stati fissati sino al 16 giugno dal regolamento (CEE) n. 1442/91 della Commissione [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1991/1992, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
12,31	10,13	13,82

2. Il prezzo minimo è fissato per la merce franco centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1991/1992, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
6,29	4,11	7,8

Articolo 3

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili, sono quelli in vigore nello Stato membro nel quale il prodotto è stato raccolto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
[2] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 12.
[5] GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 32.